



Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Alessandro Manzoni"
ad indirizzo musicale - Ambito 20

Via Madonna Del Carmine s.n.c. 90040- Montelepre (Palermo) - Telefono n. 091 8984230

Cod. Mecc.: PAIC862005 - Cod. Fisc.:80030250825- Cod.Univoco: UFRB5R

E-mail: paic862005@istruzione.it PEC: paic862005@pec.istruzione.it

Sito Web: <http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it>

- Ai docenti delle classi V della scuola Primaria di Montelepre
- Ai Docenti di Lettere della sc. Secondaria di I grado di Montelepre
 - A tutti i docenti della sc. Secondaria di I grado di Montelepre
 - Ai genitori e agli studenti delle classi V della scuola Primaria di Montelepre
- Ai genitori e agli studenti delle classi della sc. Secondaria di I grado di Montelepre
 - Al DSGA
- All'albo e al sito web

Circolare. n. 31

OGGETTO: ELEZIONI DEL BABY-SINDACO E DEI CONSIGLIERI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PLESSI DI MONTELEPRE a.s. 2024/25

Nell'ambito delle iniziative promosse d'intesa con il comune di Montelepre per l'elezione del baby-sindaco e dei consiglieri

SI COMUNICA

che tutti gli alunni delle classi V della scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado di Montelepre potranno partecipare all'elezione del baby consiglio che si terranno Mercoledì 30 Ottobre 2024. Si invitano i docenti in indirizzo a prendere visione del regolamento del consiglio comunale e a illustrare agli alunni il significato di tale iniziativa.

Inoltre giorno 28/10/2024, verranno a scuola l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Montelepre e il presidente del Consiglio comunale ad illustrare il programma.

Infine seguirà circolare con la data e modalità di organizzazione delle elezioni.

Il Dirigente Scolastico,
Dott. Vincenzo Salvia
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

REGOLAMENTO COMUNALE CONSIGLIO DEI RAGAZZI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 settembre 1999

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1

1.L'Amministrazione Comunale, attraverso *l'avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni*, intende contribuire allo sviluppo delle persone libere, autonome, capaci di dare apporto alla convivenza democratica e al progresso civile della società;

a tal fine si istituisce il "consiglio comunale dei ragazzi".

Art. 2

1.Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite pareri e richieste d'informazione nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta della città, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.

2.*Il consiglio dei ragazzi esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al successivo art. 15 mediante deliberazioni: Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, ai sensi del successivo art. 14, potranno essere recepite con atti dei competenti organi comunali.*

Art. 3

1.*Il consiglio comunale dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal presente Regolamento.*

2.*Il consiglio comunale dei ragazzi, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente del Consiglio Comunale o da 2 delegati uno della Maggioranza e uno della Minoranza presenti in ogni seduta.*

TITOLO II

Funzioni

Art. 4

1.Le decisioni prese dal consiglio comunale dei ragazzi, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da uno dei delegati e sottoposte all'Amministrazione Comunale che, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposte scritte circa il problema o l'istanza espressa, e illustrare le modalità che si intendono eseguire e le eventuali relative soluzioni.

Art. 5

1. Il consiglio *dei ragazzi* potrà richiedere al Presidente del Consiglio comunale di porre all'O.d.G. del Consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione o decisione.

TITOLO III

Procedimento elettorale preparatorio

Art. 6

1. Possono essere eletti quali rappresentanti del consiglio *dei ragazzi* gli studenti delle quinte classi della scuola elementare e di tutte le classi della scuola media inferiore presente nel territorio comunale.

Art. 7

1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati *dal precedente art. 6*.

Art. 8

1. Il consiglio *dei ragazzi* è costituito da n.ro 15 (quindici) componenti da ripartire in numero proporzionale al numero degli iscritti per ogni singolo plesso di scuola media e scuola elementare (solo le 5 classi).

TITOLO IV

Tempi e modalità di elezioni

Art. 9

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) Entro il 30 ottobre di ogni anno in tutte le scuole dell'obbligo del Comune di Montelepre, ogni plesso eleggerà i propri consiglieri;
- b) Le elezioni si svolgeranno di concerto *tra il Direttore Didattico ed il Preside e, comunque, nella stessa data e non in coincidenza con altre date di elezioni scolastiche*. In ogni plesso si costituirà un seggio elettorale. L'Amministrazione comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne perché tali elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali;
- c) *Ogni candidato può esprimere una sola preferenza; in caso di omonimia va indicata la data di nascita;*
- d) I candidati di ogni plesso dovranno essere inseriti in una lista unica. Nel caso di parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato più anziano;
- e) Entro il mese di novembre su convocazione del Sindaco, i consiglieri si riuniranno presso il palazzo municipale per eleggere il Sindaco dei ragazzi; qualora due o più ragazzi dovessero

ottenere parità di voti si procederà al ballottaggio. Il secondo eletto assume la carica di Vice Sindaco;

- f) Il Sindaco di Montelepre proclama, nella stessa giornata, subito dopo le elezioni, il Sindaco del consiglio comunale *dei ragazzi*.

TITOLO V Norme di funzionamento

Art. 10

1. Il Sindaco eletto, sentite le proposte dei rappresentanti, avrà il compito di affiancare il Sindaco di Montelepre nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi, nonché di coordinare i lavori dell'organismo.

2. Il Sindaco indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità.

3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco del consiglio *dei ragazzi*, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

Art. 11

1. Il consiglio *dei ragazzi* comunale dura in carica un anno.

Art. 12

1. Durante l'anno del suo mandato il consiglio *dei ragazzi* si riunisce nel palazzo municipale, aula consiliare.

Art. 13

1. Le sedute del consiglio comunale *dei ragazzi* sono pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale la seduta viene rinviata al giorno successivo alla stessa ora. Dopo due sedute andate consecutivamente deserte, il quorum funzionale per la validità della seduta si riduce in otto componenti.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.

TITOLO VI Funzionamenti

Art. 14

1. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto uno stanziamento per il consiglio comunale *dei ragazzi*.

TITOLO VII
Competenze

Art. 15

1. Rientrano nella competenza del consiglio comunale *dei ragazzi* le seguenti materie:

- a) Politiche ambientali;
- b) Sport;
- c) Tempo libero, giochi, e rapporti con l'associazionismo;
- d) Arte,
- e) Spettacolo;
- f) Cultura;
- g) Rapporti con l'Unicef.

Art. 16

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento e comunque antecedentemente alla prima elezione del consiglio, il Sindaco unitamente al Presidente del Consiglio, convocano un'assemblea di tutti gli alunni interessati al fine di esaminare il presente Regolamento ed eventualmente proporre emendamenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.